CORSO DI FORMAZIONE

LAVORATORI – 12 ORE

D. Lgs. 81/08

Primo Modulo

Formazione Generale di base uguale per tutti sui concetti generali

Formazione Generale
Corso di 4 ore

Secondo Modulo

Formazione Specifica in base alla classificazione dei settori ATECO

Rischio Basso
Corso di 4 ore

Rischio Medio
Corso di 8 ore

Rischio Alto
Corso di 12 ore

Durata complessiva della formazione in base alla classificazione di rischio

Rischio Basso

4 ore Formazione generale
4 ore Formazione specifica
8 ore Totale formazione

Rischio Medio

4 ore Formazione generale
8 ore Formazione specifica
12 ore Totale formazione

Rischio Alto

4 ore Formazione generale
12 ore Formazione specifica
16 ore Totale formazione

FORMAZIONE GENERALE

- Concetti generali
- Organizzazione Prevenzione Aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni
- Organi di vigilanza e controllo

CENNI STORICI

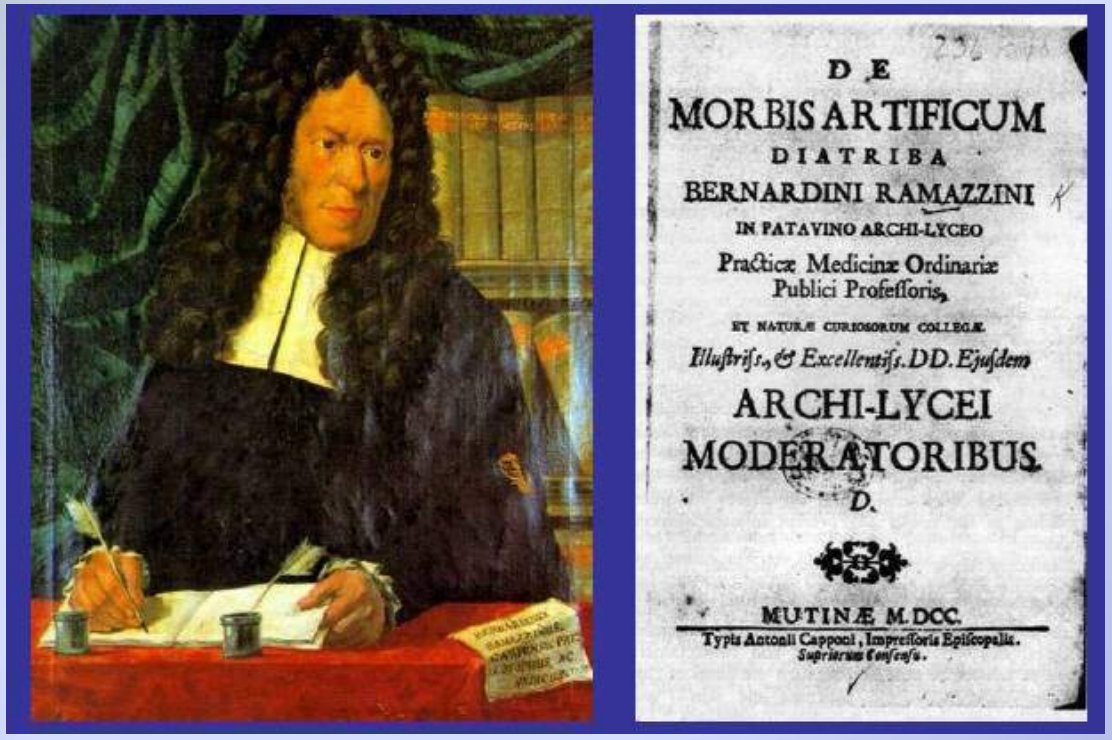

BERNARDINO RAMAZZINI (Carpi, 1633 – Padova, 1714)

Alle domande ippocratiche che i medici rivolgevano ai pazienti, che erano :

- Cosa soffri?
- Da quanti giorni?
- Per quale motivo?
- Cosa mangi?

aggiunge un'importante domanda:

- **Et quam artem exerceas**

(Che lavoro fai?)

PADRE DELLA MEDICINA DEL LAVORO.
Es. TENOSINOVITE DEL POLSO: INFIAMMAZIONE DEI TENDINI E DELLE GUAINE CHE LI RIVESTONO ("MALATTIA DEGLI SCRIVANI E DEI NOTAI")

CENNI STORICI

- **1898: INTRODUZIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA**

ESONERO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO, OVVERO DELL'OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI, CHE A QUEL PUNTO DIVENTAVA DI COMPETENZA DELL'ENTE ASSICURATORE.

L'ATTENZIONE E' TUTTA INDIRIZZATA A RIPARARE LE CONSEGUENZE, AD INTERVENIRE SUI DANNI DERIVANTI DALL'INFORTUNIO. LA CONVINZIONE DIFFUSA E' QUELLA CHE CONSIDERA IL RISCHIO COME INELUTTABILE, LEGATO AL LAVORO STESSO E PERCIO' INELIMINABILE, UNA SORTA DI FATALISMO PRODUTTIVO.

CENNI STORICI

- **1899: PRIMO REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE**

  ESCLUSE PICCOLE AZIENDE, LAVORI NELLE CAVE E MINIERE, INDUSTRIE ESPLOSIVE

- **1927: LEGGE RELATIVA ALL'IGIENE NEL LAVORO**

  ESONERO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO, OVVERO DELL'OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI, CHE A QUEL PUNTO DIVENTAVA DI COMPETENZA DELL'ENTE ASSICURATORE.

- **1930: CODICE PENALE**

  INTRODUCE PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA LA SANZIONABILITA' DELL'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI PREVENZIONE

- **1942: CODICE CIVILE**

  ART. 2087: CARDINE DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO

- **1948: CARTA COSTITUZIONALE**

  DEFINISCE I PRINCIPI PER UNA COMPLETA TUTELA DEL LAVORO

COSTITUZIONE

Art. 32

LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL'INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITA'

Art. 35

LA REPUBBLICA TUTELA IL LAVORO, CURA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, PROMUOVE E FAVORISCE GLI ACCORDI TESI A REGOLARE I DIRITTI DEL LAVORO

Art. 36

LA DURATA MASSIMA DELLA GIORNATA LAVORATIVA E' STABILITA DALLA LEGGE. IL LAVORATORE HA DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE E A FERIE ANNUALI RETRIBUITE, E NON PUO' RINUNZIARVI.

Art. 38

IL LAVORATORE HA DIRITTO AD AVERE ASSICURATI MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA, IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA, INVALIDITA' E VECCHIAIA

Art. 41

L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E' LIBERA, NON PUO' SVOLGERSI IN CONTRASTO CON L'UTILITA' SOCIALE O IN MODO DA RECARE DANNO ALLA SICUREZZA, ALLA LIBERTA', ALLA DIGNITA' UMANA

CODICE CIVILE

Art. 2087

L'IMPRENDITORE E' TENUTO AD ADOTTARE TUTTE LE MISURE CHE SECONDO L'ESPERIENZA, LA TECNICA E LA PARTICOLARITA' DEL LAVORO SONO NECESSARIE PER L'INTEGRITA' FISICA E MORALE DEL LAVORATORE

Norma fondamentale e di carattere generale. E' il cardine di tutto il sistema che impone all'imprenditore l'adozione di tutte le misure necessarie al fine di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente. Rappresenta l'obbligo di adeguare l'organizzazione del lavoro, inteso in senso lato, alle innovazioni o modifiche che l'esperienza e la tecnica abbiano individuato come necessarie. Quanto definito in questo articolo, però, non si esaurisce una volta per tutte adottando le misure necessarie, perché impone una verifica continua dell'organizzazione del lavoro ed un aggiornamento delle misure adottate o che bisogna adottare di fronte a nuovi impianti o lavorazioni.

Al datore di lavoro è richiesta una diligenza che consideri:

1) *la particolarità del lavoro*, relativamente ai possibili rischi;

2) *l'esperienza*, in virtù di possibili pericoli già valutati in precedenza o di eventi già verificatisi;

3) *la tecnica* messa a disposizione dal progresso scientifico e dalle nuove conoscenze in materia di prevenzione, secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile.

All'obbligo di sicurezza a carico del datore di lavoro corrisponde un vero proprio *diritto soggettivo* del lavoratore a condizioni sicure e non nocive. Da porre in evidenza, infine, il rilievo dato alla tutela della personalità del lavoratore, come sancito nella costituzione ed anticipato storicamente da questa norma.

CODICE PENALE

Art. 437

RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO.
Viene punita la condotta che crea una condizione pericolosa, indipendentemente dal verificarsi del disastro o infortunio (da sei mesi a 5 anni). Se si verifica l'infortunio la pena è da 3 a 10 anni.

Art. 451

OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O DIFESA CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO (reclusione fino a un anno)
In questo caso l'evento non è previsto e voluto, ma si verifica a causa di imperizia, negligenza, imprudenza o per inosservanza delle leggi, regolamenti e discipline.

Art. 589

E' PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A 5 ANNI CHI CAUSA LA MORTE DI UN LAVORATORE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIINFORTUNISTICHE

Art. 590

E' PUNITO CON LA RECLUSIONE CHI, VIOLANDO LE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, SI RENDE RESPONSABILE DI INFERMITA' SUPERIORI A 40 GIORNI O DI POSTUMI PERMANENTI

STATUTO LAVORATORI

L. 300/70
Art. 9

I LAVORATORI, MEDIANTE LE LORO RAPPRESENTANZE, HANNO IL DIRITTO DI:

A) CONTROLLARE L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

B) PROMUOVERE LA RICERCA, L'ATTUAZIONE DI TUTTE LE MISURE IDONEE A TUTELARE LA LORO SALUTE E INTEGRITA' FISICA

Con l'entrata in vigore dell'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori, si compie un significativo salto di qualità nella prevenzione. Quest'articolo riconosce alle rappresentanze dei lavoratori sia il diritto all'esatta applicazione della normativa, sia quello di promuovere ricerche e di elaborare ed attuare le misure per la più ampia tutela della salute psicofisica dei lavoratori. Si tratta di un rafforzamento in termini collettivi della posizione del lavoratore già tutelato come singolo dall'art. 2087. Questo riconoscimento della autotutela dei lavoratori si esplica mediante una attività di controllo e vigilanza di quanto messo in atto dall'imprenditore ed un'attività propulsiva per l'attuazione di ulteriori misure. Difatti chi meglio dei lavoratori, che vivono ed operano in quella situazione, può *conoscere e valutare* la pericolosità ed i rischi di una lavorazione, di una macchina, o dell'organizzazione del lavoro nel suo complesso.

Rispetto alla importanza e novità della norma comunque non è sempre corrisposta una diffusa, reale e completa applicazione. Il ricatto occupazionale degli anni '80 non ha certo aiutato i lavoratori ad usare l'articolo 9, anzi abbiamo notato come a partire dal 1986 siano aumentati gli infortuni sul lavoro, dopo esser costantemente calati a partire dal 1970, anno appunto del varo dello Statuto dei Lavoratori. E' solo attraverso l'esercizio dei diritti che questa norma ha stabilito, ripresi, specificati ed ampliati nel D.Lgs.626/94, che si può arrivare a realizzare una più completa sicurezza sul lavoro.

LEGISLAZIONE SPECIFICA

Prevenzione infortuni e malattie professionali

D.P.R. 547/55	NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
D.P.R. 303/56	NORME GENERALI PER L'IGIENE DEL LAVORO
L. 37/08	NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
D.Lgs. 195/06	PROTEZIONE CONTRO I RISCHI DA ESPOSIZIONE A PIOMBO, RUMORE E AMIANTO
D.Lgs. 626/94	NORME PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
D.Lgs. 459/96	DIRETTIVA MACCHINE (marcatura CE)
D.Lgs. 493/96	SEGNALETICA DI SICUREZZA
D.Lgs. 494/96	DIRETTIVA CANTIERI

D.Lgs. 81/08: TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

LEGISLAZIONE SPECIFICA

Prevenzione incendi

- **D.M. 16.2.1982** — DETERMINAZIONE ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO
- **D.M. 10.3.1998** — CRITERI GENERALI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEI LUOGHI DI LAVORO

Scuola

- **D.M. 18.12.75** — NORME TECNICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA
- **D.M. 26.8.1992** — NORME DI PREVENZIONE INCENDI NELL'EDILIZIA SCOLASTICA
- **D.M. 382/1998** — NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTICOLARI ESIGENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 626/94

NORMATIVA TECNICA: UNI, CEI…

FONTI COMUNITARIE

UNIONE EUROPEA (CEE)

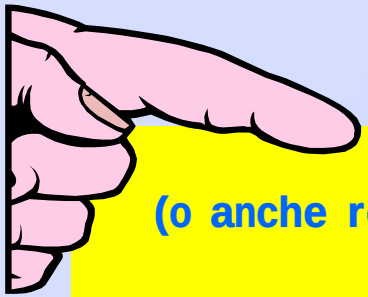

DIRETTIVE
(o anche regolamenti, raccomandazioni, pareri, decisioni)

LEGGI NEI DIVERSI STATI
(nei tempi definiti nelle direttive stesse e adeguate all'ordinamento esistente)

ESEMPIO

UNIONE EUROPEA (CEE)

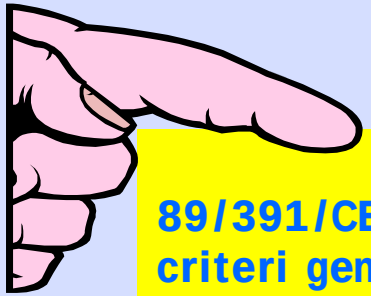

DIRETTIVE:

89/391/CEE (legge quadro): definisce i criteri generali in tema di salute e sicurezza);
89/654/CEE; 89/655/CEE; 89/656/CEE; 90/269/CEE; 90/270/CEE; 90/394/CEE; 90/679/CEE: luoghi di lavoro; attrezzature di lavoro; dispositivi di protezione individuale; movimentazione dei carichi; uso di attrezzature muniti di videoterminali; protezione da agenti cancerogeni e biologici.

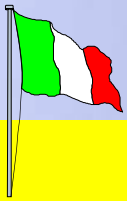

D.Lgs. 626/94

PROCEDURA

UNIONE EUROPEA (CEE)

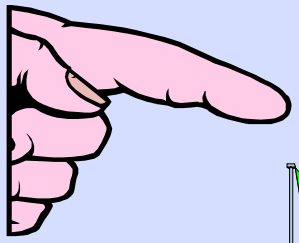

DIRETTIVA

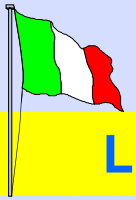

LEGGE

VERIFICA RECEPIMENTO

SANZIONE

NUOVO INTERVENTO LEGISLATIVO

ESEMPIO

D.Lgs. 626/94 Art. 8

↓

Se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda sono insufficienti, il datore di lavoro PUO' far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza

↓

SANZIONE

↓

Legge 1° marzo 2002 n. 39

↓

Se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda sono insufficienti, il datore di lavoro DEVE far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza

GLOSSARIO

DEFINIZIONI

QUAL E' LA DIFFERENZA TRA PERICOLO E RISCHIO ?

PERICOLO

PROPRIETA' INTRINSECA DI UN AGENTE, UNA CONDIZIONE O UNA SITUAZIONE, DI POTER PRODURRE EFFETTI NOCIVI

RISCHIO

PROBABILITA' CHE SI RAGGIUNGA IL POTENZIALE NOCIVO NELLE CONDIZIONE DI UTILIZZAZIONE O ESPOSIZIONE

INCIDENTE

EVENTO DOVUTO A CAUSA FORTUITA CHE HA LA POTENZIALITA' DI CONDURRE AD UN INFORTUNIO O DI PROVOCARE DANNI ALLE COSE

INFORTUNIO

EVENTO DOVUTO A CAUSA FORTUITA CHE PRODUCA LESIONI CORPORALI OBIETTIVAMENTE RISCONTRABILI

MALATTIA PROFESSIONALE

EVENTO MORBOSO CONTRATTO A CAUSA E NELL'ESERCIZIO DELLE LAVORAZIONI SVOLTE

Sono malattie professionali quei processi morbosi che si producono a causa della protratta applicazione al lavoro. La malattia professionale si differenzia dall'infortunio, che è caratterizzato dall'accidentalità lesiva oltre che dalla causa violenta ed esterna, per via della prevedibilità dell'evento (come effetto eventuale dell'attività di lavoro o di particolari attività lavorative).

GENERICA

Determinata da qualsiasi mansione lavorativa

SPECIFICA

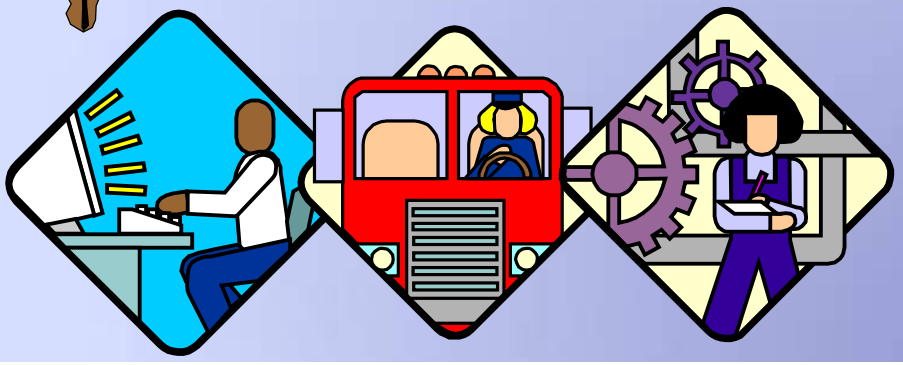

Le malattie professionali che possono colpire il dipendente della scuola appartengono, in genere, alla prima categoria.

PREVENZIONE - PROTEZIONE

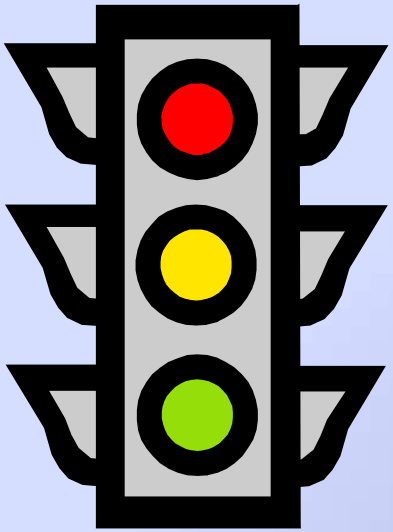

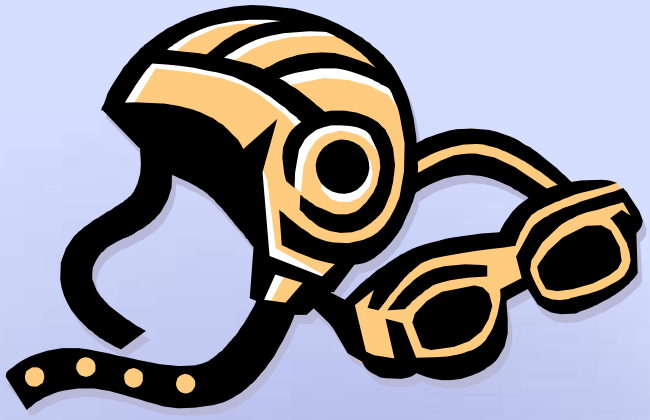

MISURE DI PREVENZIONE

DIMINUISCONO LA PROBABILITA' DI ACCADIMENTO DELL'EVENTO

MISURE DI PROTEZIONE

DIMINUISCONO L'ENTITA' DEL DANNO

TOYOTA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA (DPC)

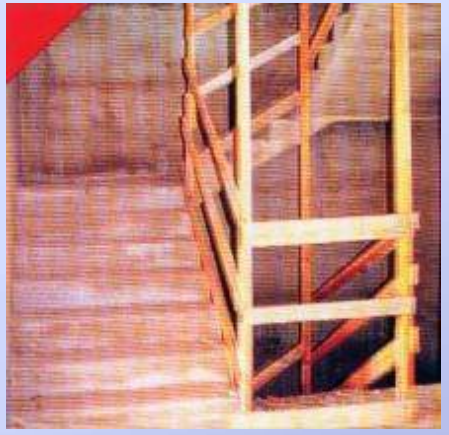

INDIVIDUALE (DPI)

DECRETO LEGISLATIVO
9 aprile 2008
n. 81

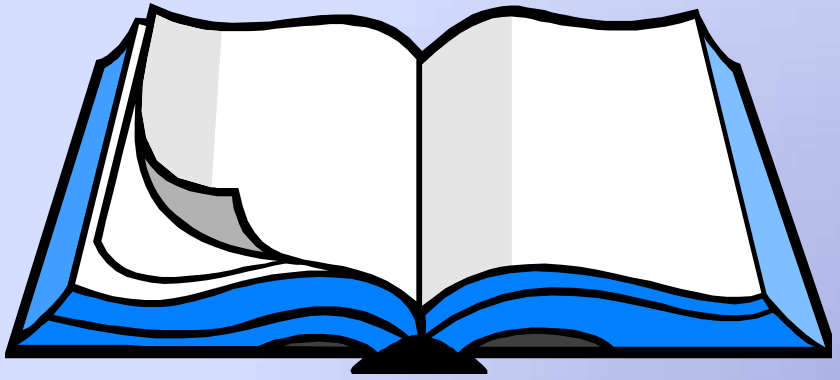

PRESCRIVE LE MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E
PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI
DI LAVORO

CAMPO DI APPLICAZIONE

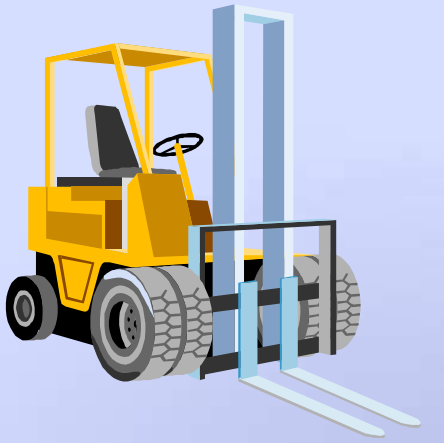

TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA' PUBBLICI E PRIVATI
CON ALMENO UN DIPENDENTE O EQUIPARATO (SOCI, APPRENDISTI)
ESCLUSI: LAVORATORI A DOMICILIO, AUTONOMI

DECRETO LEGISLATIVO
9 aprile 2008
n. 81

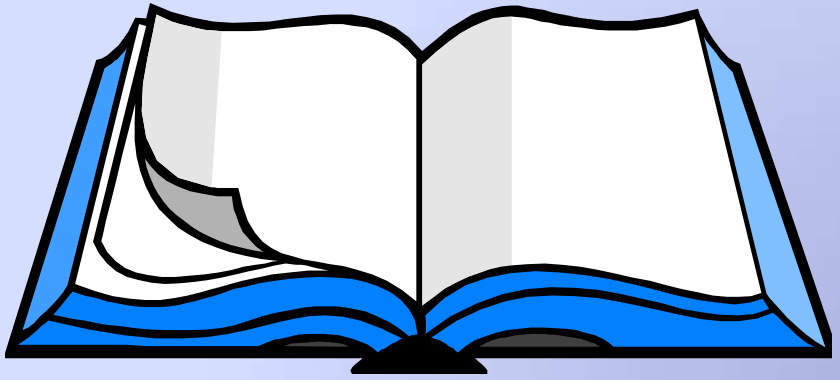

PRESCRIVE LE MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E
PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI
DI LAVORO

Il D.Lgs. 81/2008

Titolo I - PRINCIPI COMUNI
Titolo II - LUOGHI DI LAVORO
Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE
Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Titolo XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

I soggetti del Sistema di prevenzione aziendale

- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- I lavoratori
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP)
- Addetti al SPP
- Medico Competente
- Addetti emergenze

Il datore di lavoro

(Art. 2, c.1, lett. b - D.lgs. 81/2008)

Soggetto **titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell' impresa, ha la **responsabilità dell'impresa** stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto **titolare dei poteri decisionali e di spesa**.

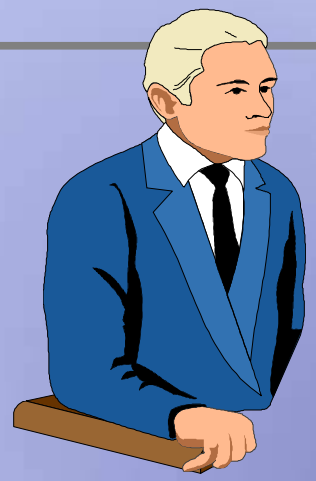

Il datore di lavoro

(Art. 2, c.1, lett. b - D.lgs. 81/2008)

Nelle pubbliche amministrazioni […] per datore di lavoro si intende **il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni** tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, **e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa**. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

Dirigenti e preposti

(Art. 2, c.1, lett. d/e - D.lgs. 81/2008)

✓ **DIRIGENTE:**

persona che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su essa.

✓ **PREPOSTO**

persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 2, c.1, lett. i - D.lgs. 81/2008)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- FINO A 15 DIPENDENTI:
  ELETTO DAI LAVORATORI
  OLTRE 15 DIPENDENTI:
  ELETTO O DESIGNATO DAI LAVORATORI NELL'AMBITO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI

- NUMERO MINIMO:
  FINO A 200 DIPENDENTI: 1
  TRA 201 E 1000 DIPENDENTI: 3
  OLTRE 1000: 6

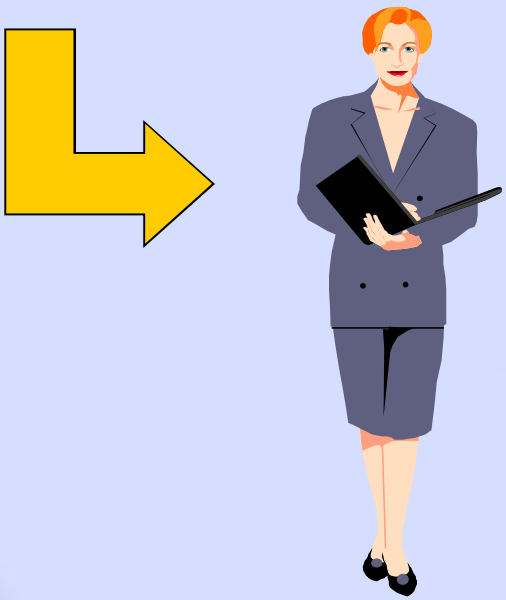

- DEVE ESSERE COINVOLTO E PARTECIPARE IN MANIERA ATTIVA A TUTTE LE FASI DELLA PREVENZIONE: VALUTAZIONE DEI RISCHI, NOMINE ADDETTI SPP E GESTIONE EMERGENZE, FORMAZIONE-INFORMAZIONE, RIUNIONI PERIODICHE DI PREVENZIONE

- NON PUO' SUBIRE PREGIUDIZIO ALCUNO A CAUSA DELLA SUA ATTIVITA'

Medico competente

(Art. 2, c.1, lett. h - D.lgs. 81/2008)

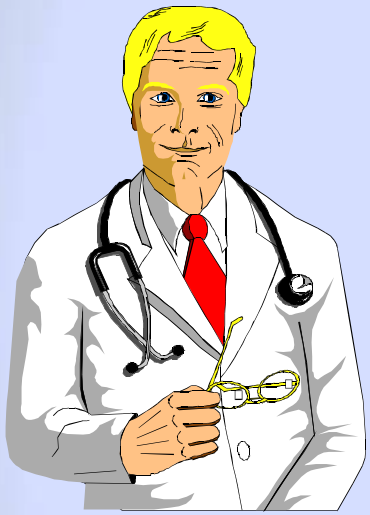

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA

OBBLIGATORIA NEI SEGUENTI CASI:

- Lavorazioni elencate nella tabella allegata al D.P.R. 303/56;
- Esposizione a rumore, piombo, amianto, vibrazioni
- Movimentazione manuale dei carichi
- Uso di attrezzature munite di videoterminali
- Esposizione ad agenti cancerogeni
- Esposizione ad agenti biologici

MEDICO COMPETENTE

Lavoratore (Art. 2, c.1, lett. a - D.lgs. 81/2008)

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione

Al lavoratore è equiparato: il beneficiario dei tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione

Organizzazione piramidale del lavoro

Riunione periodica (Art. 35 - D.lgs. 81/2008)

Datore di lavoro

RSPP e ASPP

Medico competente

RLS

Addetti alle emergenze

Dirigenti e preposti

Lavoratori

Obblighi del datore di lavoro non delegabili (Art. 17 - D.lgs. 81/2008)

- **La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi**

- **La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**

MISURE GENERALI DI TUTELA

- Valutazione di **tutti** i rischi. Eliminazione dei rischi o loro riduzione al minimo (alla fonte) con sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
- Integrazione tra prevenzione e organizzazione produttiva
- Rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione del posto di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo
- Misure igieniche e di protezione collettiva (prioritarie) e individuale
- Limitazione del numero di lavoratori esposti al rischi
- Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul posto di lavoro
- Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature macchine ed impianti
- Misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione) e segnaletica
- Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici
- Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO

IN COLLABORAZIONE CON IL SPP:

ELABORA UN DOCUMENTO CONTENENTE:
- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e il relativo programma di attuazione.

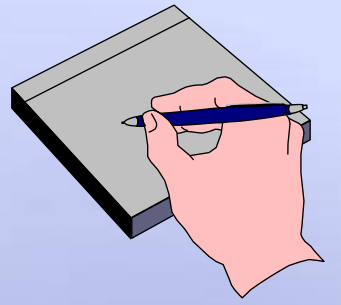

ELABORA I PROGRAMMI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

DESIGNA I LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI PRONTO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO

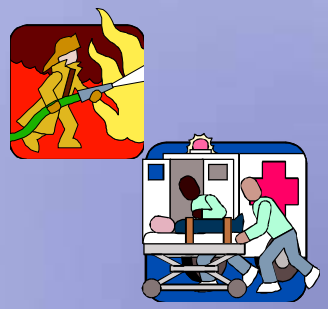

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

OSSERVANO LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE

UTILIZZANO CORRETTAMENTE I MACCHINARI, LE APPARECCHIATURE, GLI UTENSILI, LE SOSTANZE E I PREPARATI PERICOLOSI, I MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

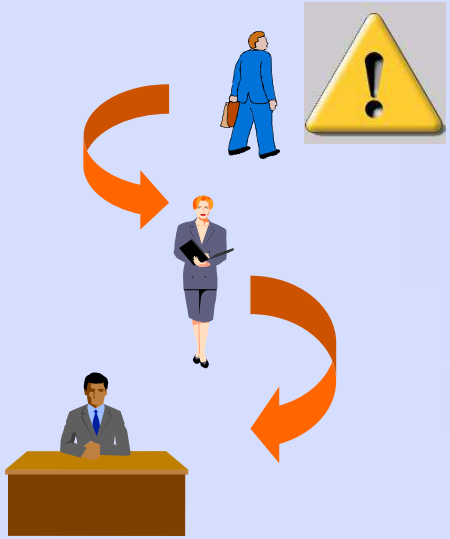

SEGNALANO IMMEDIATAMENTE AL DATORE DI LAVORO LE EVENTUALI CONDIZIONI DI PERICOLO DI CUI VENGONO A CONOSCENZA DANDONE NOTIZIA AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

FORMAZIONE-INFORMAZIONE

RLS

Art. 48 comma 7

ATTESTATO DI FREQUENZA A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DELLA DURATA DI 32 ORE INIZIALI , FATTE SALVE DIVERSE DETERMINAZIONI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, ENTRO 3 MESI DALLA DATA DI ELEZIONE O DESIGNAZIONE, E 8 ORE DI AGGIORNAMENTO ANNUALE

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

D.M. 388/2003

CORSO DI FORMAZIONE CON ISTRUZIONE TEORICA E PRATICA PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PRIMO INTERVENTO INTERNO E PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO (GRUPPO A: 16 ORE; GRUPPI B-C: 12 ORE). LA FORMAZIONE DEVE ESSERE SVOLTA DA PERSONALE MEDICO

FORMAZIONE-INFORMAZIONE

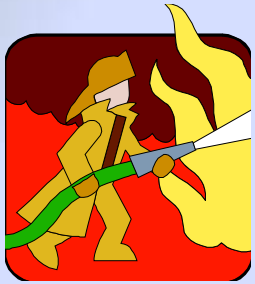

ADDETTI ANTINCENDIO

D.M. 10.03.1998

ATTESTATO DI FREQUENZA A CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE IN CASO DI INCENDIO.

DURATA DEI CORSI:

RISCHIO BASSO = 4 ORE
RISCHIO MEDIO = 8 ORE
RISCHIO ALTO = 16 ORE

+

PER ADDETTI ANTINCENDIO IN SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO CON OLTRE 300 PERSONE PRESENTI:

ATTESTATO DI IDONEITA' TECNICA RILASCIATO DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PREVIO SUPERAMENTO DI PROVA TECNICO-PRATICA

FORMAZIONE-INFORMAZIONE

TUTTI I LAVORATORI

Artt. 36, 37

IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE AFFINCHE' CIASCUN LAVORATORE RICEVA UN'ADEGUATA INFORMAZIONE SU:

- RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- PROCEDURE CHE RIGUARDANO LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
- NOMINATIVI DEGLI ADDETTI SPP E GESTIONE EMERGENZE

LA FORMAZIONE DEVE AVVENIRE IN OCCASIONE:

- DELL'ASSUNZIONE
- DEL TRASFERIMENTO O CAMBIAMENTO DI MANSIONI
- DELL'INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE DI LAVORO O NUOVE TECNOLOGIE, DI NUOVE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

DEVE COMUNQUE ESSERE RIPETUTA PERIODICAMENTE IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE DEI RISCHI OVVERO ALL'INSORGENZA DI NUOVI RISCHI

Obbligo di carattere generale art. 20, D. Lgs. n. 81/2008

… ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro …

Obblighi per il Lavoratore

Il Lavoratore è tenuto a partecipare ai programmi organizzati dal Datore di lavoro relativi alla:

- **informazione**
- **formazione**
- **addestramento**

Obblighi per il Lavoratore

Se il Lavoratore contravviene agli obblighi ed ai divieti stabiliti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 incorre nella:

- pena dell'arresto fino a un mese
- ammenda (pena pecuniaria) da 200 a 600 euro

È dovere di ciascun Lavoratore:

- utilizzare in modo corretto le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione

I **Dispositivi di Protezione Individuale** sono personali e devono essere utilizzati, maneggiati e conservati con cura.

Il Lavoratore deve segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente o al Preposto:

- le deficienze dei mezzi e dei DPI

- qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità,
  - ✓ per **eliminare** o **ridurre** le situazioni di pericolo grave e incombente
  - ✓ dandone **notizia** al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Semplici misure di sicurezza

Nello svolgimento quotidiano della propria attività il Lavoratore deve rispettare alcune semplici regole, quali:

- mantenere il **pavimento** sgombero da ostacoli
- segnalare la presenza di **sostanze** che potrebbero renderlo scivoloso
- mantenere il **posto di lavoro** sempre in ordine e pulito

Divieti

Il Lavoratore:

- **non** deve rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- **non** deve compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza oppure che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

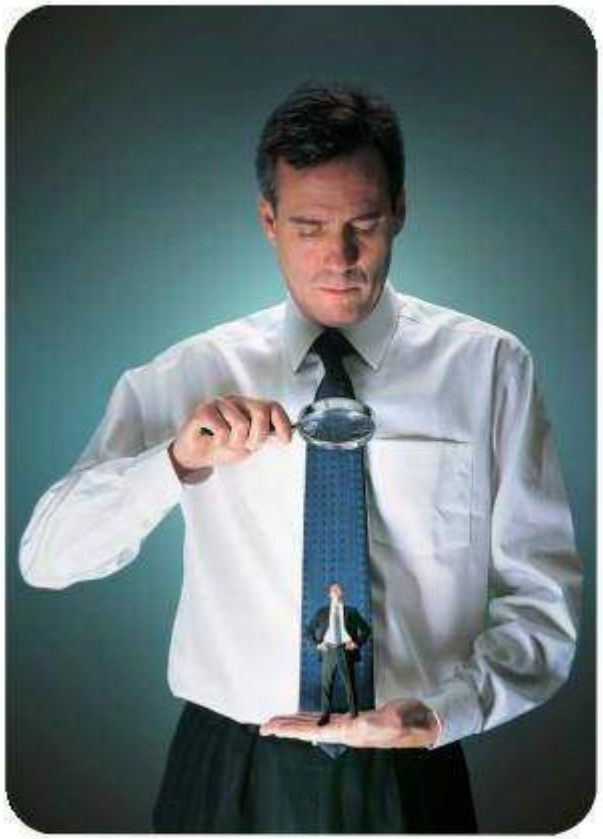

Organismi pubblici di **vigilanza** e **controllo**:

- Aziende Sanitarie Locali (ASL)
- Direzione Provinciale del Lavoro
- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
- Vigili del Fuoco

Ciascun organismo ha ruoli specifici!

Presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale (ASL) è istituito il **Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro** (SPSAL) per:

- assistenza e servizi
- attività amministrativa ed autorizzativa
- vigilanza e controllo
- attività di polizia giudiziaria

Gli ispettori dei SPSAL svolgono attività di vigilanza sono nominati **Ufficiali di Polizia Giudiziaria** (UPG).

La qualifica di UPG è riferita esclusivamente alla competenza specifica del SPSAL.

Gli ispettori hanno la facoltà di visitare, **senza alcuna limitazione**, qualsiasi luogo ove si svolgano attività lavorative.

- Verificano che **non** ci siano violazioni alla normativa
- Comunicano l'ipotesi di reato al Pubblico Ministero
- Svolgono le **indagini** disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria
- Procedono a **perquisizioni** e **sequestri** su delega dell'Autorità Giudiziaria

In caso di **violazioni gravi**, la vigilanza ed il controllo possono anche avere come conseguenza la **sospensione** delle attività imprenditoriali.

Si tratta in gran parte di violazioni relative ai **cantieri** edili.

- Mancata elaborazione del **DVR**
- Mancata elaborazione del **piano di emergenza e di evacuazione**
- Mancata **formazione** e **addestramento**
- Mancata costituzione del **SPP** e nomina del **RSPP**

Tutti i soggetti della sicurezza sono **punibili** per le inadempienze agli obblighi di legge con:

- sanzioni **pecuniarie**
- sanzioni **interdittive**

SANZIONI DATORE DI LAVORO

- Mancata valutazione dei rischi e conseguente **mancata** elaborazione del **DVR**
- Mancata designazione **RSPP**

SANZIONI DATORE DI LAVORO

- Mancata **nomina** del Medico competente
- Mancata **designazione** dei lavoratori incaricati alle emergenze
- Mancata **fornitura** dei DPI
- Mancanza di **istruzioni** e **addestramento**
- Mancato invio dei lavoratori alla **visita medica**

SANZIONI PREPOSTI

- Mancata **vigilanza** sull'osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali
- Mancata **vigilanza** sull'uso dei dispositivi di protezione
- Mancata **verifica** affinché soltanto chi abbia ricevuto adeguate istruzioni acceda alle zone a rischio
- Mancata **istruzione** relativa all'evacuazione
- Mancata **segnalazione** delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature

SANZIONI LAVORATORI

- Mancata **osservazione** delle disposizioni e delle istruzioni
- Utilizzo **scorretto** di attrezzature di lavoro
- **Rimozione** o **modifica** di dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo
- Mancata **partecipazione** ai programmi di formazione e di addestramento
- Mancata **adesione** ai controlli disposti dal Medico competente

La valutazione del rischio

Criteri e Procedure

CATEGORIE DI RISCHIO

A	RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA	▪Strutture ▪Macchine ▪Impianti Elettrici ▪Sostanze pericolose ▪Incendio-esplosioni
B	RISCHI DI NATURA IGIENICO-AMBIENTALE	▪Agenti Chimici ▪Agenti Fisici ▪Agenti Biologici
C	RISCHI DI TIPO COSIDDETTO TRASVERSALE	▪Organizzazione del lavoro ▪Fattori psicologici ▪Fattori ergonomici ▪Condizioni di lavoro difficili

Criteri e Procedure

ELENCO STANDARDIZZATO DEI FATTORI DI RISCHIO

1. Luoghi di lavoro
2. Elettricità
3. Attrezzature di lavoro
4. Incendio ed esplosione
5. Agenti chimici
6. Agenti biologici
7. Microclima
8. Illuminazione
9. Rumore
10. Vibrazioni
11. Radiazioni ionizzanti
12. Radiazioni non ionizzanti
13. Organizzazione del lavoro
14. Videoterminali
15. Movimentazione carichi

Criteri e Procedure

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

SCALA DELLE PROBABILITA'

P

VAL.	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	ALTAMENTE PROBABILE	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni simili per la mancanza rilevata nella stessa Azienda, o in situazioni operative simili (dati infortuni o malattie professionali dell'Azienda, della ASL, dell'ISPESL, ecc.) Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe ALCUNO STUPORE in Azienda
3	PROBABILE	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. Sono noti episodi in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una MODERATA SORPRESA in Azienda.
2	POCO PROBABILE	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe GRANDE SORPRESA
1	IMPROBABILE	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe INCREDULITA'

Criteri e Procedure

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

SCALA ENTITA' DEL DANNO

D

VAL.	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	GRAVISSIMO	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con EFFETTI LETALI e/o totalmente invalidanti.
3	GRAVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti invalidità parziale. Esposizione cronica con EFFETTI IRREVERSIBILI e/o parzialmente invalidanti.
2	MEDIO	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con EFFETTI REVERSIBILI.
1	LIEVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con EFFETTI RAPIDAMENTE REVERSIBILI.

Criteri e Procedure

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (P x D)

Valori normali

P \ D	1	2	3	4
4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4

Coefficienti

P \ D	1	2	3	4
4	0,2	0,6	1	1
3	0,2	0,6	0,8	1
2	0,2	0,4	0,8	1
1	0,1	0,4	0,8	1

Rischio pesato

P \ D	1	2	3	4
4	0,8	4,8	12	16
3	0,6	3,6	7,2	12
2	0,4	1,6	4,8	8
1	0,1	0,8	2,4	4

LEGENDA:

R > 8	Azioni correttive indilazionabili
4 <= R <= 8	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
1 < R <= 4	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve – medio termine
R <= 1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione